



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 342, recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, il quale prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che la predetta Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Lombardia, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata da ENAC con nota n. 8633 del 3 agosto 2018, acquisita al protocollo n. 18464/DVA del 9 agosto 2018, integrata con la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e contestuale verifica del Piano di Utilizzo ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, per il "Piano di Sviluppo Aeroportuale 2030" dell'aeroporto "Il Caravaggio" di Bergamo – Orio al Serio;

VISTA la documentazione fornita dal proponente a corredo dell'istanza, e il perfezionamento della stessa avvenuto con nota n. 99260 del 12 settembre 2018, acquisita al protocollo n. 21568/DVA del 26 settembre 2018;

VISTA la pubblicazione sul sito del Ministero della transizione ecologica, avvenuta in data 18 ottobre 2018, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta istanza per la consultazione del pubblico ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTE le integrazioni e i chiarimenti trasmessi dal proponente nel corso dell'iter istruttorio;

VISTA la pubblicazione sul sito del Ministero della transizione ecologica, avvenuta in data 16 maggio 2020, 1 luglio 2021 e 28 ottobre 2021, degli avvisi relativi al deposito della documentazione integrativa per la consultazione del pubblico;

PRESO ATTO dei pareri e delle osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha tenuto conto nell'espressione del proprio parere;

PRESO ATTO delle controdeduzioni fornite dal proponente ai sopra citati pareri e osservazioni, delle quali la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha tenuto conto nell'espressione del proprio parere;

CONSIDERATO che l'intervento previsto rientra nella tipologia di opere sottoposte a procedura di VIA in sede statale di cui all'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 10) *“Opere relative a [...] aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza”*;

PRESO ATTO che l'Aeroporto “Il Caravaggio” di Bergamo Orio al Serio è localizzato in Regione Lombardia, Provincia di Bergamo e ricade sui comuni di Orio al Serio, Seriate, Grassobbio e Bergamo.

Il progetto “Aeroporto ‘Il Caravaggio’ di Bergamo Orio al Serio - Piano di Sviluppo Aeroportuale 2030” delinea l'assetto delle infrastrutture aeroportuali atto a far fronte allo sviluppo atteso del traffico aereo negli anni 2016-2030 e ad adeguarne il livello di qualità dei servizi, ed è rivolta al conseguimento dei seguenti obiettivi di livello generale e specifico:

- soddisfare la domanda di trasporto attesa, secondo standard di qualità del servizio elevati
- incrementare la capacità aeroportuale
- migliorare la sicurezza aerea
- incrementare il livello di servizio ai passeggeri
- contenere gli effetti ambientali del traffico aereo
- incrementare le prestazioni ambientali dei modelli operativi
- migliorare l'inserimento paesaggistico ed ambientale dell'infrastruttura aeroportuale.

Le opere e gli interventi previsti nel Piano di Sviluppo Aeroportuale dell'aeroporto di Bergamo Orio al Serio sono articolati nei seguenti 6 sistemi funzionali, in relazione alla tipologia di opera e alla funzionalità operativa:

A. Terminal: ampliamento aerostazione passeggeri, aerostazione aviazione generale

- B. Infrastrutture di volo: ampliamento piazzali, completamento vie di rullaggio e raccordi, adeguamento infrastrutture di volo
- C. Strutture a servizio delle attività aeroportuali: edifici servizi aeroportuali area sud, edifici servizi aeroportuali nord, edifici servizi ricettivi
- D. Accessibilità aeroportuale: sistema di accesso e sosta area sud, sistema di accesso e sosta area nord
- E. Impianti tecnologici: impianti assistenza al volo, strutture tecnologiche
- F. Interventi a verde: aree a verde;

CONSIDERATO che è stata effettuata la disamina delle aree sottoposte a specifica tutela ambientale potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, e che da tale ricognizione è emerso che l'area di progetto non ricade, neppure parzialmente, all'interno di alcun sito appartenente alla Rete Natura 2000, ma che nel raggio di 10 km dall'area di intervento sono presenti i seguenti siti:

- SIC/ZSC IT2060012 "Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza"
- SIC/ZSC IT2060011 "Canto Alto e Valle del Giongo"
- SIC/ZSC IT2060016 "Valpredina e Misma";

PRESO ATTO che la procedura comprende la valutazione di incidenza ambientale a livello di "Screening" di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e che pertanto lo studio di impatto ambientale contiene anche gli elementi di cui all'allegato G del citato decreto;

ACQUISITI i contributi degli enti gestori delle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 ai sensi dell'articolo 5 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, riportati al paragrafo VI dell'allegato parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

PRESO ATTO che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS sulla base dell'istruttoria condotta, ha valutato che *"la Valutazione di Incidenza svolta dal Proponente, a livello di Screening, ha concluso che le azioni di progetto non comportano effetti significativi"*;

PRESO ATTO che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS si è espressa sul Piano di Utilizzo ex decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 281 del 20 giugno 2022, assunto al prot. n. 80506/MITE del 28 giugno 2022;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali del Ministero della cultura, di cui alla nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 4311 del 7 febbraio 2022, assunto al prot. n. 15028/MITE dell'8 febbraio 2022;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali della Regione Lombardia, espresso con delibera di giunta regionale n. XI/3657 del 13 ottobre 2020, assunto al prot. n. 23812/MITE del 8 marzo 2021;

CONSIDERATO quindi che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, n. 281 del 20 giugno 2022, costituito da n. 143 pagine,
- b) parere del Ministero della cultura, di cui alla nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 4311 del 7 febbraio 2022, costituito da n. 9 pagine,
- c) parere della Regione Lombardia di cui alla delibera di Giunta regionale n. XI/3657 del 13 ottobre 2020, costituito da n. 39 pagine;

CONSIDERATA la particolare rilevanza e valenza per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere e degli interventi previsti, come emerge anche dall'allegato parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, allo scopo di assicurare una tempestiva e adeguata azione amministrativa e di assicurare le attività di accompagnamento alla corretta realizzazione delle opere previste, tra cui la verifica dell'osservanza di specifiche prescrizioni/condizioni ambientali da verificarsi nelle successive fasi di approvazione del progetto esecutivo e/o nel corso della realizzazione delle opere previste, nonché nella fase di monitoraggio ambientale *post operam*;

RITENUTO pertanto di dover istituire, sentito il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, un Osservatorio Ambientale finalizzato "a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza" ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la nota n. 103369/MITE del 24 agosto 2022 con la quale, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha comunicato all'ENAC la volontà di avvalersi della disposizione di cui al medesimo articolo, per l'istituzione di un Osservatorio Ambientale per l'attuazione del Piano di sviluppo al 2030 dell'Aeroporto "Il Caravaggio" di Bergamo Orio al Serio, per le motivazioni sopra riportate;

RITENUTO, per le motivazioni contenute nei pareri sopracitati, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale,

DECRETA

Articolo 1

Giudizio di compatibilità ambientale del progetto

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del "Piano di Sviluppo Aeroportuale 2030" dell'aeroporto "Il Caravaggio" di Bergamo – Orio al Serio, presentato da ENAC, e parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 a seguito della Valutazione di livello I (Livello di screening) senza necessità di procedere alla successiva fase di studio, nonché parere di conformità del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo alla disciplina di riferimento, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali

di cui agli articoli 2, 3 e 4, e con le limitazioni poste nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 281 del 20 giugno 2022.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenuto conto del cronoprogramma presentato e dei tempi per la realizzazione delle opere, il termine di efficacia del presente decreto è fissato al 31 dicembre 2030, decorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Articolo 2

Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 281 del 20 giugno 2022. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 3

Condizioni ambientali del Ministero della cultura

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero della cultura espresso con nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 4311 del 7 febbraio 2022. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 4

Condizioni ambientali della Regione Lombardia

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Regione Lombardia espresso con delibera di Giunta regionale n. XI/3657 del 13 ottobre 2020, ove non già comprese nelle condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero della cultura. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 5

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 4 e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Considerata la particolare rilevanza e valenza per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere e degli interventi previsti, allo scopo di assicurare una tempestiva e adeguata azione amministrativa e di assicurare le attività di accompagnamento alla corretta realizzazione delle opere previste, tra cui la verifica dell'osservanza di specifiche prescrizioni/condizioni ambientali, da verificarsi anche nelle successive fasi di approvazione del progetto esecutivo e/o nel corso della realizzazione delle opere previste, nonché nella fase di monitoraggio ambientale *post operam*, sentito il proponente come citato in premessa, in attuazione del decreto ministeriale 25 giugno 2021, n. 265, recante le modalità di funzionamento e di costituzione uniforme degli Osservatori Ambientali, e del decreto

direttoriale 7 dicembre 2021, n. 506, recante il Regolamento di funzionamento degli Osservatori Ambientali, è istituito l'organo della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero della transizione ecologica, denominato "Osservatorio Ambientale Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio", con oneri a carico del soggetto proponente, per garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni e ai fini della verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente provvedimento.

3. L'Osservatorio è composto, oltre che dal Ministero della transizione ecologica che lo presiede, dalle seguenti Amministrazioni ed Enti: Ministero della cultura, Regione Lombardia, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione Lombardia, Provincia di Bergamo in rappresentanza dei Comuni interessati dall'opera.

4. L'Osservatorio provvederà a coordinarsi con i soggetti con gli enti coinvolti nelle verifiche di ottemperanza, relativamente agli ambiti e ai temi di loro specifico interesse o competenza.

5. Con successivo decreto del Ministro si provvederà alla costituzione del predetto Osservatorio Ambientale, sulla base delle designazioni delle Amministrazioni facenti parte dell'Osservatorio medesimo.

6. Nelle more della costituzione dell'Osservatorio Ambientale di cui al comma 2, il Ministero della transizione ecologica, Direzione Generale valutazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, verificherà l'ottemperanza delle condizioni ambientali secondo quanto indicato al comma 1 del presente articolo:

a. Il Ministero della transizione ecologica svolge l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS e nel parere della Regione Lombardia, mentre il Ministero della cultura svolge le attività di verifica tramite gli Uffici centrali e periferici indicati nel parere di competenza.

b. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero della cultura.

c. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.

d. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4, si provvede con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrano tra i loro compiti istituzionali.

Articolo 6

Pubblicazione

1. Il presente decreto è notificato a ENAC, al Ministero della cultura, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, all'ISPRA, all'ARPA Lombardia, al Comune di Bergamo, al Comune di Orio al Serio, al Comune di Grassobbio, al Comune di Seriate, agli Enti Gestori dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 interessati dall'opera, all'Agenzia di Tutela della Salute della provincia di Bergamo, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, all'Agenzia Interregionale per il fiume Po, ed alla Regione Lombardia la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, del Ministero della cultura e della Regione Lombardia, è reso disponibile sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Gianluigi Nocco

IL DIRETTORE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO

Luigi La Rocca